



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

tra i Comuni di Velletri - Lariano e la Velletri Servizi S.p.a –Volsca Ambiente e Servizi S.p.a
Sede Comune Capofila: Piazza Cesare Ottaviano Augusto n.1 00049 Velletri (Rm)
Tel 0696158244 E-mail PEC_ufficio.gare@pec.comune.velletri.rm.it

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEL RIFIUTO URBANO, IDENTIFICATA CON CODICE CER 20.01.08, PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA COL METODO DEL PORTA A PORTA NELLA CITTÀ DI VELLETRI. PERIODO LUGLIO 2019 – DICEMBRE 2020

DISCIPLINARE DI GARA

CIG 7975056866

1 - PREMESSA

Con riferimento alle disposizioni dell'art. 37 e dell'art. 38 del D. Lgs. n. 50/2016 (d'ora in avanti anche indicato, più semplicemente, "Codice") il presente affidamento viene indetto dalla Centrale Unica di Committenza (d'ora in avanti C.U.C.) intestata per conto del Comune di Velletri il quale, con apposita Determina a contrarre ha deliberato di affidare il *"Servizio di recupero e smaltimento della frazione organica del rifiuto urbano, identificata con codice CER 20.01.08, proveniente dalla raccolta differenziata effettuata col metodo del porta a porta nella Città di Velletri. Periodo compreso tra il 01/07/2019 e il 31/12/2020"*.

Per la specifica della durata del servizio si rimanda al par. 4 del presente Disciplinare.

L'affidamento avverrà attraverso procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 63 e 95 del Codice.

Il Codice Identificativo Gara (CIG) è **7975056866**

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, l'ing. Maria Maietta, piazza Cesare Ottaviano Augusto n. 1, tel. 06.96158493 contattabile altresì ai seguenti indirizzi:

posta elettronica: maria.maietta@comune.velletri.rm.it

PEC: ufficio.ambiente@pec.comune.velletri.rm.it

Il referente della CUC è la dott.ssa Michela Caracci piazza Cesare Ottaviano Augusto n. 1, tel. 06.96158244 contattabile altresì ai seguenti indirizzi:

posta elettronica: michela.caracci@comune.velletri.rm.it

PEC: ufficio.gare@pec.comune.velletri.rm.it

2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 - DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione relativa all'affidamento comprende:

1. Progetto ai sensi dell'art. 23 - commi 14 e 15 - del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - a) Relazione tecnico-illustrativa e calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi;
 - b) Documento Unico della Valutazione dei Rischi (DUVRI)
 - c) Capitolato Speciale d'Appalto;
 - d) Schema di contratto;
2. Lettera d'invito;
3. Disciplinare di gara e relativi allegati.

Il servizio oggetto di affidamento dovrà essere svolto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 13 febbraio 2014.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.velletri.rm.it> nella sezione **“Bandi di Gara e Contratti”** nella pagina dedicata allo specifico appalto e sulla piattaforma telematica <https://velletri.acquistitelematici.it>.

La documentazione di gara è disponibile anche presso gli uffici del R.U.P. siti presso il Settore IV – Ufficio Gestione e Controllo Servizi Ambientali, piazza Cesare Ottaviano Augusto n. 1 - c.a.p. 00049 - Velletri (Rm), telefono 06.96158493.

2.2 - CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **esclusivamente** tramite la piattaforma telematica <https://velletri.acquistitelematici.it>, almeno **dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana ed in forma scritta.

Non saranno accettati quesiti formulati e/o trasmessi con modalità e tempistiche diverse da quanto indicato ai punti precedenti. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile e con le corrette modalità verranno fornite almeno **sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet www.comune.velletri.rm.it nella sezione **“Bandi di Gara e Contratti”** nella pagina dedicata allo specifico appalto e sulla piattaforma telematica <https://velletri.acquistitelematici.it>.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara d'appalto, pertanto, sono invitati a prendere regolarmente visione di eventuali pubblicazioni sul predetto sito, fino al termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte.

2.3 - COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra la C.U.C. e gli operatori economici relative allo svolgimento della procedura di gara si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la piattaforma telematica <https://velletri.acquistitelematici.it>.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla C.U.C.; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 - lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento è costituito da un unico lotto poiché, in considerazione delle caratteristiche del servizio da affidare (*recupero e smaltimento della frazione organica del rifiuto urbano, identificata con codice CER 20.01.08*), non risulterebbe economicamente conveniente né tecnicamente possibile la suddivisione in lotti laddove l'unicità della prestazione consente di ottenere economie di scala ed una potenziale intrinseca ed estrinseca efficienza delle prestazioni affidate.

Tabella n. 1 – Importo dell'affidamento

<i>n.</i>	<i>Descrizione servizi</i>	<i>CPV</i>	<i>P (principale) S (secondaria)</i>	<i>Importo</i>
1	Recupero e smaltimento della frazione organica del rifiuto urbano codice CER 20.01.08	90510000-5	P	1.171.190,00

L'importo indicato è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge e al lordo degli oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenza, non soggetti a ribasso.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a **€ 1.900,00 (euro milleottocento/00)** per l'intera durata del contratto, Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, così come stimato analiticamente nel DUVRI.

L'appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera come stimati nella "Relazione tecnico-illustrativa e calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi".

L'importo a base di gara è calcolato considerando i prezzi di riferimento relativi ad indagini di mercato ed ai recenti affidamenti operati dal Comune di Velletri.

A tal proposito si evidenzia che, non essendo a priori noto il quantitativo di rifiuto che sarà effettivamente necessario portare a trattamento/smaltimento, può esclusivamente stimarsi l'importo di affidamento del servizio, in via presuntiva, sulla scorta dei costi sostenuti e dei quantitativi prodotti negli ultimi due anni. Per maggiori dettagli in proposito si faccia riferimento a quanto specificato al **Par. 4 - IMPORTO DEL SERVIZIO – QUADRO ECONOMICO DI SPESA** della "Relazione tecnico-illustrativa e calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi", da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

4 - DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

La durata del servizio è fissata presumibilmente in 18 (diciotto) mesi decorrenti, compatibilmente con i tempi necessari all'espletamento delle procedure di gara, dal primo luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2020. Per l'inizio effettivo del servizio farà comunque fede la data indicata nel verbale di avvio dell'esecuzione di cui all'art. 19 del D.M. n. 49/2018. Resta ferma la scadenza del 31 dicembre 2020.

Il contratto si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito senza necessità di preventiva disdetta.

Il Comune si riserva, nelle more della stipula del contratto, di autorizzare l'avvio anticipato dell'esecuzione dello stesso, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 – comma 8 – del D.Lgs. n.50/2016.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106 - comma 1, lett. a) - del Codice, nei seguenti casi: qualora, in forza di sopravvenuti provvedimenti legislativi e/o amministrativi sovraordinati, vengano ad essere modificate le tariffe e/o le modalità di smaltimento del rifiuto e si renda necessario apportare modifiche al contratto per garantire la continuità del servizio. Le modifiche non possono alterare la natura generale del contratto.

Il contratto, inoltre, potrà essere modificato nei limiti ed alle condizioni indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, che qui si intende integralmente richiamato.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice (**proroga tecnica**). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni per una **durata massima di sei mesi**.

5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

E' vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese di rete non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 - lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 - lettere b) e c), del Codice le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto **non possono**, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 - lett. f), del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese di rete per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese di rete per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1 - lett. b) e c), del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria

della sub-associazione è conferito dalle imprese di rete partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6 - REQUISITI GENERALI

Non saranno considerate valide le offerte presentate da operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

7 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nell'elenco seguente. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4 - lett. b), del Codice **sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.**

7.1 – REQUISITI GENERALI E DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura (attività di trattamento rifiuti) o per attività di intermediazione rifiuti;
- b) **Assenza** di cause di esclusione alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016;

- c) **Assenza** di cause di incompatibilità che comportano l'esclusione alla partecipazione alla procedura e/o impossibilità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- d) **Possesso**, in qualità di titolari e/o concessionari, di autorizzazione rilasciata - nel rispetto del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. - da organismo competente, per il trattamento/riciclo/recupero (R3) della frazione organica dei rifiuti urbani (CER 20.01.08);
- e) **Possesso** di una tra le seguenti iscrizioni presso l'Albo Gestori Ambientali:
 - nella categoria 1, classe C o superiori;
 - nelle categorie da 4 a 8, classe D o superiori;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 – REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

- f) **Fatturato globale minimo annuo** riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (2016, 2017, 2018) pari almeno ad € 1.757.850,00 (unmilionesettecentocinquantasettemilaottocentocinquanta/00), IVA esclusa ed arrotondato per difetto.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali: mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone: mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

- g) **Fatturato specifico minimo annuo** nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (2016, 2017, 2018) pari almeno ad € 1.171.900,00 (unmilionecentosettantunomilanovecento/00), IVA esclusa ed arrotondato per difetto. Il settore specifico di attività è: **attività di trattamento dei rifiuti o attività di intermediazione dei rifiuti**.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali: mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone: mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Il possesso del requisito di cui al precedente **punto 7.2 lett. f) e lett. g)** è richiesto per motivazioni legate anche, e soprattutto, alla peculiarità del settore dell'affidamento in oggetto per il quale occorre garantire necessariamente la continuità del servizio. Risulta, pertanto, di fondamentale importanza la possibilità di selezionare operatori economici dotati di comprovata solidità nonché di capacità economico-finanziarie idonee a garantire, nel corso del rapporto, un adeguato ed elevato livello qualitativo e quantitativo del servizio prestato: ciò, come già detto, in considerazione anche della rilevanza e delicatezza dell'ambito di riferimento ed al fine della valutazione della congruità della capacità produttiva dell'affidatario che dovrà garantire che i servizi affidati siano prestati tenuto conto dell'obbligo di garantire la corretta, regolare e continua esecuzione contrattuale.

Ciò detto, anche sulla base di un'approfondita analisi del mercato di riferimento, il requisito di fatturato richiesto è tale da garantire, comunque, la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore dei servizi oggetto di gara, evidenziando che nella quantificazione del menzionato requisito è stato utilizzato un metodo di calcolo integralmente rispettoso dei criteri individuati ed indicati al riguardo dalla giurisprudenza amministrativa e dalla prassi di riferimento.

7.3 – REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-ORGANIZZATIVA

- h) **Disponibilità** per tutta la durata dell'affidamento di almeno un impianto principale e di almeno due impianti alternativi regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 alla gestione dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 20.01.08 per quantitativi annui non inferiori alle 10.000 tonnellate.

Non saranno ammessi alla procedura di gara gli operatori economici che dichiarano la disponibilità di impianto in possesso di autorizzazione diversa da quella regionale.

In caso di R.T.I. o consorzi ordinari, tale requisito deve essere posseduto dall'impresa capogruppo o mandante titolare dell'impianto dove avviene il conferimento.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

7.4 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo al possesso** dei requisiti di cui al **punto 7.1 lett. b) e lett. c)** deve essere posseduto da:

- c) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- d) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo al possesso** dei requisiti di cui al **punto 7.1 lett. d) e lett. e)** deve essere posseduto, in funzione dell'attività effettivamente svolta in seno al raggruppamento, al consorzio o GEIE.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.2 lett. f)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al **punto 7.2 lett. g)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti

esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il requisito di cui al **punto 7.2 lett. h)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

7.5 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45, comma 2 - lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)**, nonché i requisiti di cui al **punto 7.1 lett. b, c, d) ed e)** devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 - lett. b), del Codice direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 - lett. c), del Codice dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1 - lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89 - comma 3 - del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione Giudicatrice o la C.U.C. comunicano l'esigenza al R.U.P., il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3- COMUNICAZIONI, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE e/o le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9 - SUBAPPALTO

Non ammesso.

10 – GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1. **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice;
2. **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice qualora il concorrente risulti affidatario.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di

informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro:

- la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali;
- la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla procedura prima dell'aggiudicazione non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89 - comma 1 - del Codice anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale c/o Banca Popolare del Lazio
IBAN IT40F0510439491CC0010007261;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia provvisoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di presentazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese di rete che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. - SOPRALLUOGO

Per partecipare alla presente gara d'appalto non è previsto obbligo di sopralluogo.

12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I soggetti che presentano offerta effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 (euro centoquaranta/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19.12.2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67, della l. 266/2005.

13 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta potrà essere trasmessa esclusivamente mediante la piattaforma telematica attiva presso la C.U.C. **entro e non oltre il giorno e l'ora indicati sulla lettera d'invito alla procedura negoziata.**

Suddetta piattaforma è accessibile al link: <https://velletri.acquistitelematici.it>

Il plico telematico, identificato con la dicitura **"CIG 7975056866 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l'affidamento del servizio di recupero e smaltimento della frazione**

organica del rifiuto urbano, identificata con codice CER 20.01.08, proveniente dalla raccolta differenziata effettuata col metodo del porta a porta nella città di Velletri, periodo luglio 2019 – dicembre 2020”, dovrà contenere due buste virtuali, identificate come “Busta A - Documentazione amministrativa” e “Busta B - Offerta economica”.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione ed i relativi modelli allegati, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti per partecipare alla gara d’appalto nonché le dichiarazioni integrative del DGUE potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla piattaforma telematica.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in **lingua italiana** o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera ed il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella “Busta A”, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3 - lett. b), del Codice.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per centottanta dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32 - comma 4 - del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la

validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. - CONTENUTO DELLA “BUSTA A– DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La “Busta A – Documentazione amministrativa” contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, **in bollo**, preferibilmente secondo il modello **Modello [1]** e relativo **Allegato**, predisposti dalla Stazione Appaltante, che contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 - lett. b) e c), del Codice il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Il concorrente rende tutte le dichiarazioni indicate nel **Modello [1]** e relativo **Allegato**, **nessuna esclusa**, che siano pertinenti al concorrente stesso ed alle modalità di partecipazione alla gara.

La domanda è sottoscritta:

1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
2. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio, ognuno dei quali – pertanto – sarà tenuto a presentare la propria domanda di partecipazione redatta, **in bollo**, preferibilmente secondo il modello **Modello [1]** e relativo **Allegato**;
3. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - (a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- (b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- (c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara che – pertanto – sarà tenuta a presentare la propria domanda di partecipazione redatta, **in bollo**, preferibilmente secondo il modello **Modello [1]** e relativo **Allegato**;
4. nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 - lett. b) e c), del Codice la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega al **Modello [1]** e relativo **Allegato**:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche secondo il **Modello [2]** allegato al presente disciplinare in formato editabile secondo quanto di seguito indicato. Il file contenente il **DGUE** compilato dal concorrente va sottoscritto digitalmente dal dichiarante in conformità alle vigenti disposizioni di legge; ad esso va obbligatoriamente allegata copia, anch'essa sottoscritta digitalmente, del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.

Il DGUE va compilato in conformità alle vigenti disposizioni legislative.

In particolare, in caso di ricorso all'avvalimento, si richiede la compilazione della sezione C della Parte II. Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) **DGUE**, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

- 2) **Dichiarazioni integrative del DGUE** relative all'operatore economico ausiliario redatte, in conformità ai contenuti del **Modello [3]**, secondo le specifiche di cui al successivo punto 15.3 del presente Disciplinare di Gara;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 - comma 1 - del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) **PASSOE** dell'ausiliaria;
- 7) Dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero; (in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "**black list**");
- 8) Dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di iscrizione nel suddetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016) e allega copia della suddetta domanda di iscrizione.

Non essendo ammesso il ricorso al subappalto non si richiede la compilazione della sezione D.

Il DGUE, nonché le dichiarazioni integrative di cui al Modello [3], deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE: da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete: da ognuna delle imprese di rete, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese di rete indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili: dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1- 2 e 5 - lett. l), del Codice devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data della lettera d'invito.

15.3 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente, utilizzando preferibilmente il **Modello [3]** rende, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, le seguenti dichiarazioni integrative al **DGUE**, con le quali dichiara:

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. Trattandosi di un appalto per l'affidamento di un servizio attinente la gestione di rifiuti, gli obblighi di dichiarazione che l'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 correla alla posizione del direttore tecnico sono riferibili anche al **responsabile tecnico** previsto dal D.M. Ambiente n. 120/2014 e successivi aggiornamenti e, in ogni caso, dalla normativa vigente che disciplina l'Albo Nazionale gestori ambientali. Analogamente, le ulteriori figure che, pur nominalmente diverse, svolgono funzioni sostanzialmente analoghe a quelle del direttore tecnico perché investite di compiti parimenti analoghi, rilevanti ai fini dell'esecuzione dell'appalto, saranno tenute, **a pena di esclusione dalla gara**, a dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016: fra queste – a titolo esemplificativo - potrebbero rientrare, in funzione dell'organizzazione del concorrente, i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 395/2000 e successivi aggiornamenti;
3. che nei propri confronti non è stata comminata l'esclusione dalle gare d'appalto per due anni per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero");
4. che nei propri confronti non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 ("Codice delle pari opportunità tra uomo e donna");
5. che nei propri confronti non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'art. 36 della l. 20 maggio 1970 n. 300 ("Norme sulla tutela della libertà e dignità dei

- lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”);
6. che nei propri confronti non è stata comminata l'esclusione dalle procedure di affidamento per il periodo di un anno disposta ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (cd. Statuto delle imprese) per non essere stato in grado di dimostrare il possesso dei requisiti;
 7. di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e s.m.i. **oppure** di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e s.m.i. ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine di presentazione dell'offerta;
 8. di non essere stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale;
 9. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni antecedenti la data della lettera d'invito, non vi è stata l'estensione degli effetti derivanti dall'irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente;
 10. che nei propri confronti non vi è stata irrogazione della pena su richiesta (il cd. patteggiamento) per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
 11. l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2 – lett.c), del D.Lgs.n. 231/2001 e s.m.i. (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”);
 12. di non essere incorso nella sanzione di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”);
 13. l'insussistenza o la sussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il segretario generale i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa della Stazione Appaltante (Comune di Velletri);
 14. l'inesistenza di cause che, in base alla vigente legislazione, siano ostative a stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
 15. di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - (a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

- (b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
16. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
17. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento approvato Deliberazione della Giunta comunale n. 219 del 12/12/2013 di cui ha preso conoscenza essendo reperibile sul sito del Comune www.comune.velletri.rm.it nella sezione “Albo Pretorio online” e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
18. di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 122/2010) (operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “**black list**”) oppure di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 14.12.2010 e allega copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
19. di possedere l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui questo operatore economico ha la propria sede **oppure** di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016) e allega copia della suddetta domanda di iscrizione;
20. il possesso del requisito previsto dall'articolo 93, comma 7, del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione; (per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice);
21. di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 (“Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”) ed a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; (se del caso per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia);
22. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede

- di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale specificando le relative motivazioni;
23. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) n. 679/2016 (recanti la disciplina in materia di protezione dei dati personali) nonché del D. Lgs. n. 101/2018 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, come indicato nell'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto posto a base di gara;
 24. che l'impresa è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 80 - comma 5, lett. b) - e dell'art. 110 - comma 3 - del D.Lgs. n. 50/2016 e indica i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché il competente Tribunale; (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267);
 25. di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, della legge fallimentare;
 26. di impegnarsi alla verifica dell'assenza nei confronti del personale che sarà impiegato nel servizio in oggetto, dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 600-undecies del codice penale ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 4.3.2014, n. 39 ("Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI") impegnandosi, altresì, a sostituire immediatamente il proprio personale che, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, risulti condannato per uno dei predetti reati, dando comunicazione alla Stazione Appaltante del sostituto;
 27. di impegnarsi a rispettare le disposizioni del Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione 2019/2021, adottato con Delibera della Giunta Comunale n. 21 del 28/01/2019 di cui ha preso conoscenza essendo reperibile sul sito del Comune www.comune.velletri.rm.it nella sezione "Albo Pretorio online".
 28. di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante e/o la C.U.C. si riservano il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall'operatore economico in sede di offerta e, comunque, nel corso della procedura di gara, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
 29. di essere consapevole che la Stazione Appaltante e/o la C.U.C. si riservano il diritto di sospendere, annullare, revocare, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente, nonché di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione,

dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei confronti della Stazione Appaltante (Comune di Velletri) ove ricorra una di tali circostanze;

30. che, nel caso di aggiudicazione, si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
31. che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla situazione sopra rappresentata, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito");
32. che, in caso di aggiudicazione, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") ed indicherà un numero di conto corrente unico sul quale la Stazione Appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione, per inadempimento, del contratto;
33. che non ha conferito incarichi professionali o non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex- dipendenti pubblici che abbiano cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 s.m.i ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche");
34. che nei propri confronti non sussiste alcuna delle clausole di esclusione di cui alle clausole contenute nella lettera d'invito e di disciplinare di gara che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte;
35. di ottemperare a quanto disposto dalla Legge 22 novembre 2002 n. 266 ("Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale") e dal D.M. Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale (DURC), indicando le relative posizioni previdenziali ed assicurative;
36. con riferimento alle indicazioni del punto del punto 7.3 - lett h) del disciplinare di gara, di disporre dei richiesti impianti presso cui sarà conferito – per il trattamento finale – il rifiuto CER 20 01 08 di cui all'appalto in oggetto indicando i riferimenti;
37. che, con riferimento alla presente gara, non ha presentato offerta in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento di imprese o consorzio;

Le suddette dichiarazioni, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni integrative di cui ai punti precedenti devono essere rese:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE: da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete: da ognuna delle imprese di rete, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese di rete indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili: dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- dai soggetti ausiliari cui si ricorre in caso di avvalimento.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il **PASSOE** relativo all'ausiliaria;
- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:

- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente punto 15.1 del presente disciplinare.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo

comune e privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15.4 Disposizioni generali in ordine all'utilizzo dei modelli

Al presente disciplinare sono allegati i seguenti modelli predisposti dalla Stazione Appaltante:

1. Modello [1]: istanza di partecipazione;
2. Modello [2]: DGUE (in formato editabile);
3. Modello [3]: dichiarazioni integrative al DGUE;
4. Modello [4]: offerta economica;
5. Modello [5]: indicazione oneri aziendali della sicurezza e costo manodopera;

L'utilizzazione dei suddetti modelli è facoltativa, con eccezione del DGUE: essi possono essere completati con i dati richiesti o, eventualmente, trascritti su carta intestata del concorrente.

Nel caso in cui il concorrente intenda utilizzare i suddetti modelli per fornire i dati e/o rendere le dichiarazioni necessarie per partecipare alla presente gara, come richiesti dalla lettera d'invito e dal presente disciplinare, egli resta l'unico responsabile dell'esatta compilazione dei modelli stessi nonché della rispondenza del contenuto dei modelli compilati alle richieste di cui al presente Disciplinare.

Al riguardo si precisa che in sede di gara verranno interpretati come:

- a) non prodotti né trasmessi dal concorrente e, quindi, non acquisiti dalla Stazione Appaltante e dalla C.U.C. i dati e/o le informazioni e/o i documenti corrispondenti a campi dei suddetti modelli che non siano stati esattamente completati con i dati richiesti sia nel modello stesso che nel presente Disciplinare;
- b) non prodotti né trasmessi dal concorrente e, quindi, non acquisiti dalla Stazione Appaltante i documenti e/o i dati e/o le dichiarazioni per i quali, se richiesto, non sia stata barrata con una croce o, comunque, con un segno evidente ed inequivocabile la relativa e corrispondente casella inserita nel modello.

L'errata e/o incompleta compilazione del **DGUE** e/o degli altri modelli allegati al presente Disciplinare di Gara e/o la produzione di dichiarazioni e/o modelli il cui contenuto non sia esattamente rispondente alle richieste di cui al presente disciplinare comporta l'esclusione dalla gara del concorrente, trovando applicazione, comunque, le disposizioni dell'art. 83 - comma 9 - del D. Lgs. n. 50/2016, in merito alla sanatoria delle irregolarità, salvo che il fatto non determini motivo di esclusione automatica del concorrente in quanto comportante violazione dei principi dell'inalterabilità del contenuto dell'offerta, dell'assoluta certezza in ordine alla provenienza ed al contenuto della stessa, di segretezza che presiede alla presentazione della medesima, di inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara.

16 - CONTENUTO DELLA “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA”

La “Busta B - Offerta economica” dovrà contenere, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, predisposta preferibilmente secondo il **Modello [4]** allegato al presente disciplinare, nonché le tabelle con l'indicazione dei costi della manodopera ed i costi aziendali di sicurezza, predisposte preferibilmente secondo il **Modello [5]** allegato al presente disciplinare.

L'offerta economica deve contenere i seguenti elementi:

- a) **per impianti ubicati ad una distanza $D \leq 150$ km (contocinquanta chilometri) dalla sede del Centro di accolta Comunale, sito in via Troncavia n. 4 Velletri:** va indicato il prezzo unitario relativo al conferimento ed al trattamento del rifiuto CER 20.01.08 presso l'impianto indicato dal concorrente in sede di gara. Tale prezzo unitario, espresso in €/tonn (euro per ogni tonnellata), va

espresso al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze ed al lordo di ecotassa ed eventuale contributo ambientale nonché di qualsiasi altro elemento di costo comunque denominato. Va inoltre indicato il quantitativo minimo di rifiuto che il concorrente si impegna a conferire presso l'impianto ubicato alla $D \leq 150$ km. Il valore percentuale di tale quantitativo rispetto al quantitativo totale stimato per l'intero affidamento è da considerarsi vincolante, essendo ammesse solo variazioni favorevoli per la Stazione Appaltante. La distanza D viene computata come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto;

- b) **per impianti ubicati ad una distanza $D > 150$ km (centocinquanta chilometri) dalla sede del Centro di accolta Comunale, sito in via Troncavia n. 4 Velletri:** va indicato il prezzo unitario relativo al trasporto, al conferimento ed al trattamento del rifiuto CER 20.01.08 presso l'impianto indicato dal concorrente in sede di gara, considerando che il concorrente dovrà prelevare il rifiuto presso il suddetto Centro di Raccolta Comunale. Tale prezzo unitario, espresso in €/tonn (euro per ogni tonnellata), va espresso al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze ed al lordo di ecotassa ed eventuale contributo ambientale nonché di qualsiasi altro elemento di costo comunque denominato. Va inoltre indicato il quantitativo di rifiuto che il concorrente stima di conferire presso l'impianto ubicato alla $D > 150$ km. La distanza D viene computata come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- d) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

17 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo trovando applicazione le disposizioni dell'art. 95, comma 4 – lett. b), del Codice ed in considerazione alla tipologia ed alle caratteristiche dei servizi da affidare che riguardano il mero conferimento (con eventuale trasporto) e trattamento di rifiuti urbani caratterizzati dal Codice CER 20.01.08.

Le offerte verranno valutate sulla base di un Prezzo medio **P_m** derivante dalla media pesata dei prezzi offerti rispetto ai corrispondenti quantitativi, secondo il seguente schema:

P1: prezzo offerto per lo smaltimento presso impianto posto a $D \leq 150$ km

Q1: quantitativo minimo di rifiuto che il concorrente si impegna a conferire presso l'impianto ubicato alla $D \leq 150$ km

P2: prezzo offerto per smaltimento e trasporto presso impianto posto a $D > 150$ km

Q2: quantitativo di rifiuto che il concorrente stima di conferire presso l'impianto ubicato alla $D > 150$ km

$$P_m = (P_1 * Q_1 + P_2 * Q_2) / Q_{tot}$$

essendo $Q_{tot} = 9000$ ton il quantitativo totale di rifiuto stimato dalla Stazione Appaltante per l'intera durata dell'affidamento.

18. - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno _____, alle ore _____ presso gli Uffici della CUC, siti in Velletri, piazza Cesare Ottaviano Augusto n. 1, Palazzo Conservatori II piano e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega (in assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore). Sarà inoltre possibile seguire le operazioni di gara in seduta pubblica mediante collegamento alla piattaforma di acquisti telematici.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati tramite piattaforma telematica.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate con le medesime modalità ai concorrenti almeno tre giorni prima della data fissata.

Il **RUP** procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo invio delle istanze di partecipazione e a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Inoltre, coadiuvato dal Seggio di Gara, istituito ad hoc, procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14 nel caso la stessa si rendesse necessaria;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Sulla scorta delle su indicate operazioni il R.U.P., eventualmente nel contesto del medesimo Seggio di Gara, provvederà ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La tutela del principio di segretezza delle offerte è garantito dal sistema telematico.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. In particolare la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 e/o attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici, qualora istituita ed operativa.

19 - SEGGIO DI GARA

Il Seggio di Gara sarà nominato dal Presidente della C.U.C., su proposta del R.U.P., in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e del vigente regolamento di funzionamento della medesima C.U.C..

Il provvedimento di nomina sarà assunto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Il Seggio di Gara sarà composta da:

1. R.U.P., con funzioni di presidente;
2. n. 2 (due) membri scelti tra il personale tecnico assegnato agli Uffici dell'Area tecnica del Comune di Velletri;
3. segretario verbalizzante scelto tra il personale amministrativo assegnato alla CUC.

In capo ai membri del Seggio di Gara non devono sussistere cause ostative alla nomina né situazioni di conflitto di interessi ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 6bis della legge n. 241/90. A tal fine i componenti del Seggio di Gara rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

Il Seggio di Gara è responsabile dell'esame della documentazione amministrativa contenuta nella "BUSTA A" e dell'esame delle offerte economiche contenute nella "BUSTA B". Esso, inoltre, fornisce ausilio al R.U.P. nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione del Seggio di Gara, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Il Seggio di Gara, previa eventuale richiesta di integrazione della documentazione presentata mediante il ricorso alle procedure di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 – comma 9 – del Codice, in seduta pubblica darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti e, nella medesima seduta o in una seduta pubblica successiva, individuerà i concorrenti esclusi e quelli ammessi alla successiva fase di gara.

La soglia di anomalia sarà determinata con uno dei metodi previsti dall'art. 97, comma 2, del Codice sorteggiato, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, nel corso delle sedute pubbliche di gara.

Il calcolo verrà effettuato dove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Il Seggio di Gara procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata con il metodo su indicato; in tal caso non si procederà alla verifica di congruità di cui al successivo paragrafo 21 del presente disciplinare.

Non si procederà all'esclusione automatica nel caso in cui il numero di offerte valide sia inferiore a dieci: in questo caso si procederà alla valutazione della congruità delle offerte secondo le modalità previste al successivo paragrafo 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, il R.U.P. procede, ai sensi dell'art. 76 comma 5, lett. b) del Codice, a comunicare i casi di **esclusione** da disporre per:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella "BUSTA A – Documentazione Amministrativa";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59 comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59 - comma 4, lett. a) e c) - del Codice, in quanto il Seggio di Gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

21 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il R.U.P., avvalendosi, se ritenuto necessario, del Seggio di Gara, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il R.U.P. richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il R.U.P., con il supporto del Seggio di Gara, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il R.U.P. esclude, ai sensi dell'art. 59 - comma 3, lett. c) - e dell'art. 97 - commi 5 e 6 - del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 22.

22 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il R.U.P. formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo all'organo competente tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85 - comma 5 - Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 - comma 5 - del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95 - comma 10 - del Codice, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5 - lett. d), del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32 - comma 5 e 33 e comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 - comma 7 - del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 - comma 4-bis - e dall'art. 89 e dall'art. 92 - comma 3 - del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93 - commi 6 e 9 - del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati

nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52, della legge n.190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32 - comma 9 - del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 - comma 8 - del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216 - comma 11 - del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), **sono a carico dell'aggiudicatario** e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.800,00 (euro ottocento/00). La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23 - CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Per il presente appalto non è prevista l'applicazione della clausola sociale di cui all'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016.

24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Velletri, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del Regolamento UE 2016_679 e del D. Lgs. n. 101/2018.

26. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Il presente appalto è disciplinato, per quanto non previsto nel presente disciplinare di gara, dalle disposizioni ed indicazioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel D.M. n. 49/2018, nel D. Lgs. n. 152/2006, negli Atti/Direttive/Linee Guida dell'ANAC (già AVCP), nel R.D. 827/1924 e nella normativa vigente in materia oltreché in quella relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro e la disciplina dei contratti pubblici.

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare, inoltre, si fa espresso riferimento alla lettera d'invito, al Capitolato Speciale d'Appalto, ai documenti di gara nonché agli atti ed alle normative di riferimento ivi richiamati ed ai regolamenti comunali pertinenti l'appalto da affidare.

Tutta la documentazione inerente la gara è disponibile sui siti internet indicati nella lettera d'invito.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la C.U.C./Stazione appaltante può:

1. procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;
2. può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

La C.U.C./Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara o di prorogarne i termini, dandone comunicazione ai concorrenti, per motivi di pubblico interesse o qualora non vi siano sufficienti disponibilità di bilancio, senza che gli stessi possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, commi 4 – 5 e 6, del Codice.

È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione per motivi di interesse pubblico e nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95 – comma 12 – del D. Lgs. n. 50/2016.

L'offerta è immediatamente impegnativa ed irrevocabile per l'impresa, lo sarà per la Stazione Appaltante dalla data di stipulazione del contratto d'appalto.

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro.

Non saranno ammesse offerte:

1. inammissibili in quanto presentate da un offerente: che è stato escluso ai sensi dell'art. 80 del Codice; che non soddisfa i criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice; che non soddisfa i criteri di qualificazione di cui all'art. 84 del Codice;
2. non conformi alle specifiche tecniche previste nei documenti di gara;
3. irregolari in quanto: non rispettano i documenti di gara; sono state ricevute in ritardo; in relazione ad esse vi sono prove di corruzione, concussione o abuso di ufficio o accordo tra operatori economici finalizzato a turbare l'asta; giudicate anormalmente basse dalla Stazione Appaltante;
4. inaccettabili in quanto: presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria; il cui prezzo supera l'importo posto dalla Stazione Appaltante a base di gara stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto;
5. inadeguate in quanto: non presentano alcuna pertinenza con l'appalto e sono, quindi, manifestamente incongruenti, fatte salve le modifiche sostanziali idonee a rispondere alle esigenze della Stazione Appaltante e ai requisiti specificati nei documenti di gara;
6. parziali e/o incomplete;
7. condizionate o a termine;
8. che non rispettino i criteri minimi ambientali previsti nel capitolato posto a base di gara;
9. che facciano riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
10. che contengano correzioni che non siano state specificatamente confermate in lettere e sottoscritte dal concorrente in conformità alle disposizioni del presente disciplinare.

In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77 comma 2 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.

Ai sensi dell'art. 72, comma 2, del regolamento di contabilità di cui al R.D. n. 827 del 1924, in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e il ribasso indicato in lettere, prevale quello più vantaggioso per la Stazione Appaltante.

L'offerta vincolerà il concorrente per il periodo di 180 (centottanta) giorni decorrente dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

L'efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all'esecutività di tutti gli atti preordinati ad essa.

Nel caso in cui non si possa dar luogo all'aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle ditte partecipanti.

L'aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:

1. all'accertamento della regolarità contributiva relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

2. all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante.

L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'articolo 32 del D. Lgs. n. 50/2016, con l'assunzione del relativo provvedimento.

Ai sensi dell'articolo 32, commi 6 e 7, del D.Lgs n. 50/2016 l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale relativamente all'aggiudicatario. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito dall'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicazione dell'appalto sarà oggetto di avviso ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 76 e dall'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolvere ai relativi adempimenti previsti dalla vigente normativa in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante. In questo caso, la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

Ove ne ricorrano le condizioni, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del Codice, interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi oggetto dell'appalto. L'eventuale affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

I termini tutti previsti dal presente disciplinare di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

La C.U.C./Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.

27. MODALITA' DI RICORSO

Contro la lettera d'invito ed il disciplinare di gara ed i documenti ad essi allegati è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Via Flaminia n. 189, 00196 Roma, Telefono 06 328 721, telefax 06 3287 2315), entro i termini indicati dal D. Lgs. n. 104/2010.

Velletri, li _____

Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Maria Maietta